

# Gazzetta ufficiale

# L 189

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

56° anno  
10 luglio 2013

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, che riguarda l'autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e modifica il regolamento (CE) n. 1820/2005 <sup>(1)</sup> .....** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 652/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, recante centonovantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda .....** 4
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 653/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 6

#### DECISIONI

- ★ **Decisione 2013/365/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2013, recante modifica della decisione 2012/329/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa .....** 8
- ★ **Decisione 2013/366/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo .....** 9

Prezzo: 3 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE


# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione 2013/367/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2013, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) .....** 12
  
  - ★ **Decisione 2013/368/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2013, che modifica la decisione 2012/392/PESC sulla missione dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) .....** 13
- 

**Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (vedi terza pagina di copertina)**



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 651/2013 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2013

**che riguarda l'autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e modifica il regolamento (CE) n. 1820/2005**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti ad autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) La clinoptilolite di origine sedimentaria è stata autorizzata a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, bovini e salmoni dal regolamento (CE) n. 1810/2005 <sup>(3)</sup>. Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, bovini e salmoni e, in conformità all'articolo 7 di detto regolamento, di un nuovo impiego per tutte le altre specie animali, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era

corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 12 dicembre 2012 <sup>(4)</sup> che alle condizioni d'impiego proposte la clinoptilolite di origine sedimentaria non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sull'ambiente o sulla salute umana, purché siano adottate misure adeguate per proteggere gli utilizzatori, e che può essere efficace come legante nei pellet e antiagglomerante a 10 000 mg/kg di mangime completo. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Inoltre, essa ha verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione della clinoptilolite di origine sedimentaria dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza può essere autorizzato l'impiego di tale additivo secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1810/2005.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5.<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2013; 11(1):3039.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Autorizzazione**

La clinoptilolite di origine sedimentaria di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e ai gruppi funzionali «leganti» e «antiagglomeranti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

*Articolo 2*

**Modifiche del regolamento (CE) n. 1810/2005**

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1810/2005 è soppressa la voce E 568, clinoptilolite di origine sedimentaria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Articolo 3*

**Misure transitorie**

L'additivo specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 30 gennaio 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 30 luglio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato ed impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

*Articolo 4*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

## ALLEGATO

| Numero d'identificazione dell'additivo                                      | Nome del titolare dell'autorizzazione | Additivo                               | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi   | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo  | Tenore massimo | Altre disposizioni  | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------|--|----------------|---|------------------------------------|
|   |                                       |  |   |                               |             | mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |                |   |                                    |
| <b>Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: leganti</b>          |                                       |  |   |                               |             |  |                |   |                                    |
| 1g568   | —                                     | Clinoptilolite di origine sedimentaria | <p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Clinoptilolite di origine sedimentaria ≥ 80 % (in polvere).</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Clinoptilolite (aluminosilicato idrato di calcio e sodio) di origine sedimentaria ≥ 80 % e minerali argillosi ≤ 20 % (esenti da fibre e quarzo).</p> <p>Numero CAS: 12173-10-3</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione della clinoptilolite di origine sedimentaria negli additivi per mangimi: diffrazione dei raggi X (XRD).</p> | Tutte le specie animali       | —           | —  | 10 000         | <p>1. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi e guanti.</p> <p>2. La quantità totale di clinoptilolite di origine sedimentaria da tutte le fonti non deve superare il tenore massimo di 10 000 mg.</p> | 30 luglio 2023                     |
| <b>Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: antiagglomeranti</b> |                                       |  |   |                               |             |  |                |   |                                    |
| 1g568   | —                                     | Clinoptilolite di origine sedimentaria | <p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Clinoptilolite di origine sedimentaria ≤ 80 % (in polvere).</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Clinoptilolite (aluminosilicato idrato di calcio e sodio) di origine sedimentaria ≥ 80 % e minerali argillosi ≤ 20 % (esenti da fibre e quarzo).</p> <p>Numero CAS: 12173-10-3</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per la determinazione della clinoptilolite di origine sedimentaria negli additivi per mangimi: diffrazione dei raggi X (XRD).</p> | Tutte le specie animali       | —           | —  | 10 000         | <p>1. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi e guanti.</p> <p>2. La quantità totale di clinoptilolite di origine sedimentaria da tutte le fonti non deve superare il tenore massimo di 10 000 mg.</p> | 30 luglio 2023                     |

<sup>(1)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL\\_feed\\_additives/Pages/index.aspx](http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 652/2013 DELLA COMMISSIONE****del 9 luglio 2013****recante centonovantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 1° luglio 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver

esaminato una richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 25 giugno 2013 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di modificare una voce dell'elenco.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente**Capo del servizio degli strumenti di politica estera*

---

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (alias (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu'jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (h) Abu Abdallah). Data di nascita: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: saudita. N. passaporto: F 137998 (dell'Arabia Saudita, rilasciato il 18.4.2004, scaduto il 24.2.2009). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.8.2006."

(2) La voce "Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Abdul Manan **Agha** (alias (a) Abdul Manan, (b) Abdul Man'am Saiyid, (c) Saiyid Abd al-Man (precedentemente inserito nell'elenco come)). Titolo: Haji. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001."

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 653/2013 DELLA COMMISSIONE****del 9 luglio 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC  | Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 0707 00 05 | MK                                    | 33,9                                |
|            | TR                                    | 105,8                               |
|            | ZZ                                    | 69,9                                |
| 0709 93 10 | TR                                    | 127,3                               |
|            | ZZ                                    | 127,3                               |
| 0805 50 10 | AR                                    | 86,5                                |
|            | UY                                    | 89,3                                |
|            | ZA                                    | 98,0                                |
|            | ZZ                                    | 91,3                                |
| 0808 10 80 | AR                                    | 176,6                               |
|            | BR                                    | 118,6                               |
|            | CL                                    | 150,1                               |
|            | CN                                    | 96,0                                |
|            | NZ                                    | 160,1                               |
|            | US                                    | 144,0                               |
|            | ZA                                    | 133,2                               |
|            | ZZ                                    | 139,8                               |
| 0808 30 90 | AR                                    | 110,2                               |
|            | CL                                    | 124,3                               |
|            | CN                                    | 72,5                                |
|            | ZA                                    | 127,4                               |
|            | ZZ                                    | 108,6                               |
| 0809 10 00 | IL                                    | 275,4                               |
|            | TR                                    | 204,6                               |
|            | ZZ                                    | 240,0                               |
| 0809 29 00 | TR                                    | 317,1                               |
|            | ZZ                                    | 317,1                               |
| 0809 30    | TR                                    | 209,3                               |
|            | ZZ                                    | 209,3                               |
| 0809 40 05 | IL                                    | 99,1                                |
|            | MA                                    | 99,1                                |
|            | ZA                                    | 125,3                               |
|            | ZZ                                    | 107,8                               |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

## DECISIONI

## DECISIONE 2013/365/PESC DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2013

**recante modifica della decisione 2012/329/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC del Consiglio <sup>(1)</sup>, che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa.
- (2) Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/329/PESC <sup>(2)</sup> che proroga il mandato dell'RSUE per il Corno d'Africa fino al 30 giugno 2013.
- (3) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri quattro mesi.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2012/329/PESC del Consiglio è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 31 ottobre 2013. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente, qualora

il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, compresa la pirateria, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa.

Riconoscendo l'esigenza di un approccio regionale nel far fronte alle sfide interconnesse che caratterizzano la regione, l'RSUE per il Corno d'Africa lavora in stretta consultazione con l'RSUE per il Sudan e il Sud Sudan, che mantiene la responsabilità primaria per tali due paesi."

- 2) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 ottobre 2013 è pari a 4 900 000 EUR."

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Per il Consiglio**Il presidente*

R. ŠADŽIUS

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 26.6.2012, pag. 62.

**DECISIONE 2013/366/PESC DEL CONSIGLIO****del 9 luglio 2013****che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo <sup>(1)</sup>**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/39/PESC <sup>(2)</sup>, relativa alla nomina del sig. Samuel ŽBOGAR quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2013.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere modificato e prorogato di altri 12 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del Signor Samuel ŽBOGAR quale RSUE in Kosovo è modificato e prorogato fino al 30 giugno 2014. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nella promozione di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico; nel rafforzamento della stabilità della regione e nel contributo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; la promozione di un Kosovo votato allo

stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso; il sostegno ai progressi del Kosovo verso l'Unione in linea con la prospettiva europea della regione e conformemente alle pertinenti conclusioni del Consiglio.

*Articolo 3***Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

- a) offrire la consulenza e il sostegno dell'Unione nel processo politico;
- b) promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Kosovo;
- c) rafforzare la presenza dell'Unione in Kosovo e garantirne la coerenza e l'efficacia;
- d) fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;
- e) assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione in Kosovo;
- f) sostenere i progressi del Kosovo verso l'Unione, in linea con la prospettiva europea della regione, mediante iniziative mirate di comunicazione pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica del Kosovo su questioni connesse con l'Unione;
- g) monitorare, assistere e facilitare i progressi in merito alle priorità politiche, economiche ed europee, in linea con le rispettive competenze e responsabilità istituzionali;
- h) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, anche nei confronti delle donne e dei bambini, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani;
- i) fornire assistenza nell'attuazione del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione.

<sup>(1)</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(2)</sup> GU L 23 del 26.1.2012, pag. 5.

#### Articolo 4

##### **Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato sotto l'autorità dell'AR.

2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3. L'RSUE lavora in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

#### Articolo 5

##### **Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 1 870 000 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

#### Articolo 6

##### **Costituzione e composizione della squadra**

1. Per coadiuvare l'RSUE nell'attuazione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati a lavorare con l'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

#### Articolo 7

##### **Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

#### Articolo 8

##### **Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE**

1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE <sup>(1)</sup>.

2. L'AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.

3. L'AR è autorizzato a comunicare all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'azione dell'Unione in Kosovo, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4. L'AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio <sup>(2)</sup>.

#### Articolo 9

##### **Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2. La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

<sup>(2)</sup> Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

### Articolo 10

#### Sicurezza

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione sulla base di linee guida del SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;
- c) assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

### Articolo 11

#### Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri. Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

### Articolo 12

#### Coordinamento

1. L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul campo agiscano in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se

del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce al capo dell'EULEX KOSOVO consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE ed il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente.

3. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

4. L'RSUE, insieme ad altri soggetti dell'Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'Unione sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.

### Articolo 13

#### Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE in Kosovo, e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

### Articolo 14

#### Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il dicembre 2013 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato allo scadere dello stesso.

### Articolo 15

#### Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS

**DECISIONE 2013/367/PESC DEL CONSIGLIO****del 9 luglio 2013****che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC <sup>(1)</sup>. Tale decisione del Consiglio scade il 15 luglio 2014.
- (2) L'importo di riferimento finanziario attuale copre il periodo dal 16 luglio 2012 al 15 luglio 2013.
- (3) La decisione 2012/389/PESC dovrebbe essere modificata per estendere il periodo coperto dall'attuale importo di riferimento finanziario fino al 15 novembre 2013.
- (4) La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 13 della decisione 2012/389/PESC, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR per i primi 16 mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione è pari a 22 888 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per il periodo successivo è deciso dal Consiglio."

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Per il Consiglio**Il presidente*

R. ŠADŽIUS

---

<sup>(1)</sup> GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.

**DECISIONE 2013/368/PESC DEL CONSIGLIO****del 9 luglio 2013****che modifica la decisione 2012/392/PESC sulla missione dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2012, il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC <sup>(1)</sup>, che cessa di produrre effetti il 15 luglio 2014.
- (2) L'importo di riferimento finanziario attuale copre il periodo fino al 15 luglio 2013.
- (3) La decisione 2012/392/PESC dovrebbe pertanto essere modificata per includere un importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo fino al 31 ottobre 2013.
- (4) La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 13 della decisione 2012/392/PESC, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Sahel Niger fino al 31 ottobre 2013 è pari a 8 700 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per il periodo successivo è deciso dal Consiglio".

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Per il Consiglio**Il presidente*

R. ŠADŽIUS

---

<sup>(1)</sup> GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48.







#### **AVVISO AI LETTORI**

#### **Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT